

**Roma 21 novembre 2007**  
**Prot. 685**

**CIRCOLARE N. 118 / 2007**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**LG**

**GESTIONE PATRIMONIO**  
➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

### **Alloggi profughi – Chiarimenti**

La Federazione è intervenuta, più volte, sul prezzo della cessione in proprietà degli alloggi per profughi nel senso che la normativa di maggior favore contenuta nell'articolo 1, comma 24, della legge 560/93 è applicabile soltanto agli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4.3.1952, n. 137, sulla base dei programmi ivi previsti, come è stato precisato in sede di interpretazione autentica, dall'articolo 4, comma 223, della legge 24.12.2003 n. 354.

Tale orientamento è stato ribadito da Federcasa, da ultimo, con circolare n. 95/2006, anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22.3.2005, n. 1176, per le motivazioni contenute nella circolare n. 80/2005 del 08.06.2005, dove si era rilevato che la sentenza è viziata da un palese errore materiale di trascrizione, e quindi di lettura, dell'art. 4, commi 223 – 224 – 225, della legge 24.12.2003, n. 354, come ha avuto modo di rilevare anche il Tribunale di Firenze nella sentenza n. 2951 del 28 luglio 2005.

In proposito, si ritiene opportuno segnalare che il Consiglio di Stato, sez. IV, ha respinto il ricorso per revocazione presentato avverso la sentenza n. 1176/05, così confermandola.

Dalla lettura della sentenza n. 2859 del 31 maggio 2007 traspare, però, che la questione dell'errore materiale di trascrizione non sia stata affrontata. Ed infatti, il Consiglio di Stato, dopo aver affermato che l'errore materiale, che giustifica la revocazione della sentenza, consiste *"in una svista materiale che abbia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste"*, ovvero *"in una svista di carattere materiale, non giuridica, oggettivamente ed immediatamente rilevabile"* dichiara inammissibile il ricorso, in quanto in esso si lamentano soltanto errori di diritto, che attengono *"alla attività valutativa del giudice e che si estrinsecano nella erronea applicazione di norme sostanziali e procedurali, come riportato nel pagine del ricorso su menzionato (per esempio, "il fatto notorio" che la legge avrebbe un certo senso ed una certa portata)"*.

Federcasa ritiene, pertanto, non decisiva la sentenza del Consiglio di Stato e conferma ulteriormente il proprio orientamento più sopra sinteticamente enunciato.

Sempre in tema di controversie attinenti il prezzo di cessione degli alloggi per profughi ai sensi della legge n. 560/1993, si segnala che il Consiglio di Stato ha affermato, di recente, che esse rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e non amministrativo, in quanto

tali controversie non coinvolgono l'esercizio di alcun potere autoritativo ma le modalità relative alle condizioni di acquisto dell'immobile e, quindi, posizioni di diritto soggettivo (Cons. St., sez. V, 24.8.2007, n. 4490).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Venanzio Gizzi



**Allegati:**

- Consiglio di Stato, sez. IV, 31.5.2007, 2859
- Consiglio Stato, sez. V, 24.8.2007, n. 4490

**Consiglio di Stato, sez. IV, 31.5.2007, 2859****Omissis-FATTO**

Con il ricorso per revocazione si rappresenta che con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, l'Agenda Territoriale per la casa della Provincia di Torino impugnava la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2002 con la quale si precisava che la cessione in proprietà di tutti gli alloggi, comunque assegnati in uso ai profughi, andava effettuata alle condizioni di miglior favore previste dalla L. 24 dicembre 1993, n. 960, e non soltanto di quelli realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137; la predetta direttiva era altresì impugnata per la parte in cui si davano istruzioni alle Prefetture in ordine al riconoscimento tardivo della qualifica di profugo; era impugnata altresì la circolare DICA/5075/III/19.10.1961 del 18 maggio 1999.

Il Tribunale di primo grado, dopo aver disatteso l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per carenza di interesse sollevata in quella sede dalla difesa erariale, lo accoglieva ritenendo fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 117 della Cost., della L.R. 28 marzo 1995, n. 46, ed al vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.

Il giudice di primo grado assumeva a base della soluzione di accoglimento le seguenti considerazioni: la direttiva impugnata ha natura di atto di coordinamento amministrativo che incide in una materia di competenza regionale e si pone in contrasto anche con la normativa regionale; la stessa pone sul medesimo piano alloggi disciplinati da un diverso regime giuridico (alloggi costruiti per i profughi ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, ed alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti per finalità diverse, agli stessi assegnati) ai fini dell'applicazione del beneficio della cessione alle condizioni di favore previste dalla L. 24 dicembre 1993, n. 560; estende il beneficio dell'acquisto agli eredi non riconosciuti profughi, riaprendo così i termini per il riconoscimento della detta qualifica.

Con atto di appello la Presidenza del Consiglio di Ministri proponeva appello avverso la predetta decisione, ritenendola erronea e lesiva dei propri interessi.

Nel merito si sosteneva la legittimità dell'atto impugnato, sul rilievo che la circolare impugnata formula indicazioni interpretative in relazione all'art. 45, terzo comma, della L. n. 388 del 23 dicembre 2000, che appaiono pienamente conformi sia ai principi generali sia a quelli costituzionali di ripartizione delle competenze legislative tra Regioni e Stato. A sostegno della affermata infondatezza nel merito delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, si richiamavano anche alcune pronunce intervenute in materia che non sono di ostacolo all'interpretazione della normativa sopravvenuta fornita nella circolare.

Si contestava la parte della sentenza impugnata relativa ai soggetti-profughi legittimati a chiedere la cessione degli immobili alle condizioni di favore stabilite dalla legge n. 560 del 1993. Sul punto l'Amministrazione affermava che le indicazioni contenute nella circolare in esame non sono altro che richiami ad orientamenti già espressi e ad istituti più volte esaminati sia in dottrina sia in giurisprudenza.

Si richiamava, infine, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, ai commi 223 e 224 dell'art. 4, contiene una conferma testuale della piena legittimità della circolare.

Nel contestare l'interpretazione della disciplina in materia fornita dal T.A.R., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver riproposto tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate in primo grado, affermava che la direttiva contestata non è che applicazione rigorosa dell'art. 45, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, immune dai vizi denunciati in quella sede.

Con dec. n.1176/05 la Sezione accoglieva l'appello, condividendo le conclusioni dell'appellante amministrazione statale sulla legittimità della direttiva che specificava requisiti soggettivi e oggettivi di applicabilità della legge in materia di alloggi ai profughi.

Avverso la sentenza di secondo grado viene proposto ricorso per revocazione.

Il ricorso per revocazione riporta fedelmente i passaggi della impugnata sentenza di secondo grado.

Il ricorso per revocazione, proposto in quanto si lamenta il c.d. errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., viene sviluppato dal ricorrente come segue.

Dopo avere richiamato in via generale i presupposti codicistici e secondo le definizioni giurisprudenziali dell'errore di fatto revocatorio, il medesimo ricorrente in revocazione rammenta che esso non può concretarsi in errata o falsa violazione o applicazione di norme giuridiche; l'errore deve consistere in una svista materiale e può ricorrere anche in caso di mancata percezione di fatto notorio (pagina 8 del ricorso).

Viene inoltre ripercorsa la disciplina relativa alla questione oggetto della causa.

Come osservato da questo Consesso nella impugnata sentenza, la questione sostanziale da risolvere atteneva, in appello, alla corretta interpretazione dell'art. 45, terzo comma, della L. 23 dicembre 2000, n. 380 in relazione all'art. 1, comma 24, della L. 24 dicembre 1993, n. 560.

Il problema dell'esodo dei profughi giuliani e dalmati verso l'Italia, iniziato nel 1943, venne affrontato con un primo intervento legislativo nel 1952 con la legge del 4 marzo, n. 137. Allora, identificata la categoria, si erano previsti due tipi di intervento:

- l'obbligo, a carico degli I.A.C.P. e dell'U.N.R.R.A casa, di riservare ai profughi un'aliquota del 15% degli alloggi costruiti ed abitabili dal 1° gennaio 1952 (art. 17); analogo obbligo era previsto a carico dell'I.N.C.S. in favore dei profughi dipendenti statali, il tutto per un quadriennio;

- per il medesimo quadriennio, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare, la cui gestione era affidata agli I.A.C.P., da assegnare in locazione ai profughi all'epoca ricoverati presso i centri di raccolta amministrati dal Ministero dell'interno (art. 18).

Entrambi gli interventi sono stati, nel tempo, oggetto di proroghe legislative sulle quali si sono peraltro inserite sia l'unificazione dei vari settori dell'edilizia residenziale pubblica ex lege 22 ottobre 1971, n. 865, sia la L. 26 dicembre 1981, n. 734, il cui art. 34 ha, tra l'altro, introdotto, in via permanente, l'obbligo della riserva ai profughi del 15% degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare di competenza regionale. La legge 24 dicembre 1993, n. 560 il cui articolo unico, al comma 24, espressamente disponeva: "gli assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni.....ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26 delle norme approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1955, n. 2 come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231" e cioè al prezzo pari al 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

In ordine a detta ultima disposizione sorgevano difficoltà interpretative aventi ad oggetto l'estensione da attribuire all'indicato comma ventiquattro, opponendosi due diverse interpretazioni:

- l'una, secondo la quale la possibilità di acquisto agevolato ivi prevista andava limitata ai soli alloggi costruiti appositamente in favore dei profughi e, dunque, quelli di cui all'art. 18 della L. n. 137 del 1952;

- l'altra che riteneva la detta disposizione applicabile anche agli alloggi comunque loro assegnati ex art. 17 della legge stessa.

A sua volta la L. 23 dicembre 2000, n. 388, con l'art. 45, terzo comma, espressamente dispone che: "Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della L.137/1952 e modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24, della L.560/1993 è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del d.l.542/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. 649/1996, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta L.137/1952, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."

La norma non è chiara nella sua formulazione atteso che, intitolata in rubrica, “cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella Regione Friuli-Venezia Giulia” cui fanno riferimento anche i primi due commi, ad una prima lettura sembra limitata alla Regione indicata anche nel successivo terzo comma.

In realtà, il riferimento ivi contenuto agli alloggi realizzati nelle Regioni a statuto speciale (e quindi tutte) o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex Egas e dell'ex Ente Nazionale delle Tre Venezie milita per la sua valenza generale, estesa, cioè, a tutti gli alloggi cui si riferisce.

La disposizione, di valenza sicuramente innovativa rispetto alla previgente disciplina, unifica gli interventi previsti dagli artt. 17 e 18 della legge del 1952 ed espressamente dispone che le condizioni di miglior favore per la determinazione del prezzo di cessione si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi.

Sulla base della disciplina in rilievo, evidenziata dal primo giudice, il ricorrente in revocazione fa riferimento al fatto che questa sezione abbia attribuito un certo senso e portata ai commi 223 e 224 della L.350 del 24.12.2003, in quanto tali disposizioni avrebbero un significato diverso e stabilirebbero tutt'altro.

Nel ricorso, ulteriore critica viene mossa, ritenendola un fatto notorio non tenuto in considerazione dal giudice, alla legge 137 del 1952, sul criterio di differenziazione, che non può essere limitato al canone di locazione.

Secondo il ricorrente in revocazione, l'abbaglio dei sensi sarebbe rappresentato dal fatto che il giudicante non ha tenuto conto del fatto notorio che una legge (art. 18 della L.137 del 1952) che prevedeva un noto criterio di differenziazione non sarebbe stata tenuta presente o sarebbe stata erroneamente applicata.

Sempre a pagina 11 del ricorso per revocazione si lamenta che il giudicante non abbia tenuto in considerazione la legge regionale Piemonte n.22 del 2001, che esclude la applicazione delle norme previste per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli alloggi costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla l.137 del 1952 e successive modificazioni.

A pagina 12 del ricorso si fa riferimento al (presunto errore di) fatto che il giudicante non avrebbe tenuto presente la legge n.640 del 9 agosto 1954 (“Provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane”): il giudice non si sarebbe reso conto che la legge n.640/1954 non era una legge di rifinanziamento della l.137/1952.

Si costituivano le amministrazioni statali e l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, chiedendo dichiararsi la inammissibilità della revocazione.

Alla udienza pubblica del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

Il proposto ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

Sono vizi logici e, dunque, errori di diritto quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti – e a maggior ragione dei dati di diritto - o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., che si fonda sulla deduzione di simili vizi (Consiglio Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 703).

In sostanza, per quanto qui rileva, l'errore revocatorio presuppone contestualmente: a) il travisamento, da parte del giudice, dell'incontestabile contenuto materiale degli atti processuali b) un nesso di causalità esclusiva tra l'abbaglio e la portata della decisione, la quale in sostanza, poggiando sull'errore, una volta che questo sia emendato, deve omisso medio risultare assolutamente pericolante c) l'immediata rilevabilità della svista.

Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti – e a fortiori nella erronea interpretazione o valutazione del diritto - (Sez. IV 2.3.2001 n. 1159) o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (V Sez. 24.10.2001 n. 5600).

L'errore di fatto revocatorio non può consistere nell'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, poiché in tale ipotesi si verte in un errore di giudizio e non in una falsa

rappresentazione della realtà, denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 5, se ne sussistono i presupposti ma solo dinanzi al giudice civile.

Il ricorso ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 36 L. 1034/1971, è consentito in caso di errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, che si ha quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il fatto non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare (anche implicitamente).

A parte la considerazione che la revocazione, anche ordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, perché ammissibile soltanto per i vizi previsti dalla legge, il rimedio di cui al n. 4, pur figurativamente menzionato dalla ricorrente, è ammesso soltanto nella ipotesi in cui vi sia (e prima ancora venga rappresentato e dedotto) contrasto tra due diverse rappresentazioni del medesimo oggetto, emergenti l'una dalla sentenza o dalla decisione del giudice, e l'altra dagli atti e documenti processuali e non già norme di legge menzionate e/o applicabili.

L'errore di fatto deve essere una svista di carattere materiale, non giuridica, oggettivamente e immediatamente rilevabile; il fatto deve essere incontrovertito; esso deve essere decisivo ai fini della erroneità della decisione, quale presupposto essenziale, anche se non unico, della decisione finale.

L'errore di fatto deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, dissociato dal ragionamento seguito dal giudice per giungere alla sua decisione; esso non può però consistere in un preteso apprezzamento inesatto delle norme di legge o delle risultanze processuali o documentali poiché in tali ipotesi si è in presenza soltanto di un errore di giudizio, e non di una falsa rappresentazione della realtà, denunciabile il primo, nel rito civile, con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., per vizio di motivazione (del ragionamento) o ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione di legge (nella quale rientrano anche sia la omessa pronuncia che la pronuncia su motivi di censura non esistenti, ultra o extra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c.), mentre in caso di decisione del Consiglio di Stato, giudice di ultimo grado, resta privo di ulteriori rimedi (la sentenza n. 204 del 5 luglio 2004 del giudice delle leggi ha confermato la coerenza logica, e la legittimità costituzionale del sistema, che prevede avverso le decisioni del Consiglio di Stato il solo ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione).

D'altronde, costituisce errore di giudizio o di diritto e quindi causa di vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., ricorribile dinanzi alla Corte di Cassazione – e si distingue dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. – la erronea individuazione della norma applicabile alla fattispecie, la erronea interpretazione della norma, la erronea qualificazione giuridica della fattispecie (c.d. errore di sussunzione), che si manifesta anche nella applicazione della norma ad una fattispecie da essa non regolata, la erronea determinazione delle conseguenze giuridiche riferibili al caso concreto .

L'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. può dar luogo alla revocazione della sentenza consiste in via generale in una falsa percezione, da parte del giudice, della realtà risultante dagli atti di causa e più precisamente in una svista materiale che abbia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che, viceversa, risulta positivamente accertato, mentre esorbita dall'ambito della revocazione, configurandosi come errore di diritto, quello che attiene alla attività valutativa del giudice e che si estrinseca nell'erronea applicazione di norme sostanziali e procedurali, come riportato nelle pagine del ricorso su menzionate (per esempio, il "fatto notorio" che la legge avrebbe un certo senso o una certa portata).

Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

**Consiglio Stato , sez. V, 24.8.2007, n. 4490**

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Giovanni Premru per l'annullamento del provvedimento con il quale l'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino ha respinto la domanda di acquisto dell'alloggio assegnatogli in qualità di profugo ai sensi dell'art. 17 della legge 4 marzo 1952 n. 137, alle condizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993. La stessa sentenza ha respinto la domanda di risarcimento del danno contestualmente avanzata col medesimo ricorso.

Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dell'Agenzia, osservando che la materia della assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è caratterizzata dall'esercizio di poteri autoritativi, a fronte dei quali i richiedenti vantano posizioni di interesse legittimo.

Nel merito la pretesa è stata accolta in base alla convinzione che l'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha disposto una proroga del termine per la presentazione per le relative domande, si riferisce agli immobili destinati ai profughi di cui agli artt. 1, 17 e 18 alla legge 4 marzo 1952 n. 137 senza distinguere se gli alloggi fossero stati costruiti ai sensi della stessa legge o sulla base di diverse normative.

L'Agenzia Territoriale per la casa di Torino ha proposto appello sostenendo l'erroneità della sentenza sia con riguardo alla pronuncia sulla giurisdizione sia con riguardo al merito.

La parte appellata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

La censura con la quale si ripropone il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è fondata.

Risulta infatti dalla documentazione in atti che la parte appellata ha adito il giudice amministrativo per l'annullamento della nota con la quale l'Agenzia appellante ha respinto la richiesta di acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993, dell'alloggio dalla stessa occupato in qualità di profugo e assegnato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 137 del 4 marzo 1952.

L'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993, di cui si chiedeva l'applicazione, dispone che "Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno ( poi più volte prorogato) dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Secondo quest'ultima disposizione: "Il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio".

La determinazione negativa dell'Agenzia è motivata dalla circostanza che la parte appellata ebbe in assegnazione l'alloggio, che vorrebbe acquistare a condizioni di prezzo agevolato, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 137 del 1952, che si limitava ad istituire una sorta di corsia preferenziale in favore dei profughi ai fini della semplice assegnazione in locazione. Fu invece l'art. 18 della medesima legge n. 137 a prevedere la costruzione di alloggi appositamente destinati ai profughi. Ne conseguirebbe, secondo, l'Amministrazione, che la invocata norma di favore, menzionando gli alloggi "realizzati" per i profughi, non potrebbe applicarsi a quelli siti in stabili la cui costruzione è da collegare a disposizioni normative di altra natura.

L'Agenzia appellante, d'altra parte, non contesta il diritto della parte appellata all'acquisto, ed anzi dà atto che la relativa domanda risulta tempestivamente prodotta e che il trasferimento in proprietà è inserito nel piano di vendita predisposto ai sensi della legge n. 560 del 1993. Il diniego impugnato, invece, si riferisce alla pretesa del richiedente di pagare un prezzo pari

alla metà del coso di costruzione.

Così precisata l'esatta materia del contendere, appare evidente che la parte odierna appellata chiede l'accertamento del diritto al pagamento di un prezzo più favorevole, in una controversia che non coinvolge l'esercizio di alcun potere autoritativo discrezionale, trattandosi soltanto di dare applicazione alla normativa relative alle condizioni di acquisto.

Si tratta quindi di vertenza che non concerne la fase della assegnazione dell'alloggio, bensì sorta per la tutela di un diritto soggettivo, e, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Si richiama in proposito l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 11 febbraio 1982 n. 835) secondo la quale, in tema di cessione in proprietà di alloggio di tipo popolare ed economico, effettuata secondo la disciplina del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, come modificato dalla l. 27 aprile 1962 n. 231, la domanda mirante a contestare la validità, sotto il profilo dell'erroneità del criterio legale adottato ai fini della determinazione del prezzo, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe gli atti del procedimento amministrativo relativi alla scelta dei criteri di computo utili per la determinazione del valore venale o del costo di costruzione dell'alloggio, ma pone in discussione la violazione di inderogabili norme di relazione, a fronte delle quali sia l'interesse dell'assegnatario alla cessione che l'interesse, comune ad entrambi i contraenti e, nella specie, fatto valere dall'amministrazione, a che il relativo prezzo venga determinato secondo il criterio stabilito dalla legge, hanno consistenza di diritti soggettivi.

Nello stesso senso le Sezioni Unite si sono espresse in tempi più recenti (2 aprile 2003 n. 5107), affermando: "... in materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia, concernente la quantificazione del prezzo della vendita, insorta fra l'acquirente e la pubblica amministrazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito, e pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (v. Sez.Un. 22.10.2002, n. 14911; 23.1.1998, n. 652; 18.11.1988, n. 6253). In conclusione va affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia de qua, e, per conseguenza, la sentenza appellata va annullata senza rinvio.